

Comune di Nereto

Provincia di Teramo

Area Tecnica

Lavori Pubblici-Urbanistica-Manutenzione e Patrimonio

Piazza della Repubblica n.1 – 64015 Nereto (TE) * Tel. 0861/806933-38 * Fax 0861/806943 *

E:mail lavori_publici@pec.comune.nereto.te.it urbanistica@pec.comune.nereto.te.it



CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO PER LA CONCESSIONE DI ROTATORIE STRADALI AI SENSI DELL'ART.174 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I..

TRA:

- il Comune di Nereto, C.F. e P.I. 00422080671, rappresentato da _____ in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, domiciliato per effetto della sua carica in Piazza della Repubblica n. 1 a Nereto che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto del Comune di Nereto, di seguito indicato come CONCEDENTE,

E

- la ditta _____ con sede in _____ a _____ () e P.I. _____ rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale, di seguito indicato come CONCESSIONARIO

PREMESSO CHE

- Con deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 17/05/2024 è stato dato indirizzo politico amministrativo per l'adozione di contratti di partenariati pubblico privato per la manutenzione e ristrutturazione di spazi verdi e rotonde stradali;
- Con Determinazione Dirigenziale n. ___ del _____ veniva indetta la procedura per la ricerca di soggetto a cui affidare le rotonde sulla S.S. 259;
- A partire da _____ è stato pubblicato l'Avviso Pubblico
- In data _____ la ditta _____ ha presentato la proposta relativa all'assegnazione dell'area _____ per un periodo di anni ___;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento della gestione dell'area sita in via _____ e denominata _____ per il periodo di anni ___ così come rappresentato e definito nell'allegato progetto che costituisce parte integrante del presente contratto. Il concessionario non avrà alcun riscontro economico.

Art. 2) Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario si impegna:

- a) ad eseguire i servizi di manutenzione dell'area in conformità alle informazioni tecniche allegate, alle prescrizioni fornite dall'area tecnica ed a quanto previsto dal disciplinare che fa parte integrante del presente atto. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Nereto;
- b) ad eseguire gli interventi ordinari e straordinari di sfalcio erba e potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione, previo specifici accordi con gli uffici comunali
- c) a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate;
- d) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell'area in base alle destinazioni impresse dagli strumenti urbanistici vigenti;

Si specifica inoltre:

- a) che non sono consentiti scavi a distanze inferiori a metri 2,50 dal tronco delle alberature presenti (fatto salvo la necessità di verificare eventuali distanze superiori in ragione delle caratteristiche degli esemplari adiacenti lo scavo);
- b) che non sono ammessi tagli delle radici. In presenza di radici lo scavo meccanico dovrà essere opportunamente interrotto e continuato a mano per garantire l'integrità delle stesse.

Art. 3) Obblighi dell'Amministrazione

- a) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.
- b) L'Amministrazione Comunale concede la possibilità di posizionare un impianto pubblicitario con i dati della ditta affidataria.
- c) La realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture restano a carico dell'adottante che dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie ai fini urbanistici ed igienico-sanitari.
- d) Tutti gli apprestamenti avranno comunque tipologia e dimensioni concordate con l'Area Tecnica comunale, che rilascerà nulla osta. Le stesse dovranno essere realizzate con materiali che offrano adeguata resistenza e possibilmente con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale e tantomeno alla fruibilità delle aree verdi da parte del pubblico.

Art. 4) Personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi di manutenzione e struttura dovranno rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'adottante.

Art. 5) Durata del contratto

Il presente accordo ha validità di anni _____

La consegna dell'area da parte del Comune di Nereto avverrà entro 5 giorni dalla data di stipula del presente atto, previa sottoscrizione di verbale dello stato dell'arte dell'area concessa in adozione.

Da tale data l'adottante è autorizzato ad effettuare gli interventi sull'area verde in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall'art. 1.

Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dell'adottante fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale previa verifica dello stato dell'area. In caso di rilievo negativo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere all'adottante tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell'area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.

Art. 6) Politiche Ambientali

Ai sensi del D. Lgs 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" l'adottante si impegna a condividere i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

Art. 7) Responsabilità

- a) L'adottante risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. L'adottante si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Nereto da ogni richiesta di risarcimento;
- b) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati all'adottante che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Nereto;
- c) Il presente contratto non esonera l'adottante dall'ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l'occupazione del suolo pubblico), rilasciate dai Servizi interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

Art. 8) Responsabilità, sanzioni e risoluzione del contratto

- a) Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione delle aree concesse e delle eventuali strutture, richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
- b) Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, l'incuria e la mancata manutenzione in generale il Comune assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e, nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza, l'adozione dell'area verrà revocata ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico dell'assegnatario.
- c) Qualora l'adottante risultasse ripetutamente inadempiente per quanto riportato al precedente comma b, l'Amministrazione Comunale, per mezzo degli uffici competenti, si riserva la facoltà di rescindere definitivamente il contratto dandone opportuna comunicazione all'adottante.
- d) Oltre alle norme previste dal disciplinare allegato, sono fatte salve tutte quelle previste in materia dalle vigenti normative Urbanistiche, Edilizie, Sanitarie, del Codice della Strada e riguardanti la tutela del verde pubblico in generale.

- e) l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere dal presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area oggetto della convenzione.

Art. 9) Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui l'adottante sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'adottante sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 il prestatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 11) Condizioni e disposizioni generali di contratto.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'adottante equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. L'adottante con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti.

Art. 12) Controversie

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente convenzione o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Teramo.

Art. 13) Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Tutti gli adempimenti e le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'adottante.

Art. 14) Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. 4 fasciate oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Nereto

Per l'adottante